

Vincolo matrimoniale e differenza tra i sessi

# Articolo di ragione

di EUGENIO MAZZARELLA\*

**A**lla base della decisione dell'Assemblea Nazionale francese che prevede il matrimonio e il diritto all'adozione per le coppie omosessuali grazie all'eliminazione della differenza tra i sessi come condizione fondamentale per il vincolo matrimoniale – “il matrimonio per tutti” – c'è un grave e distorto uso ideologico del diritto a non essere discriminati. Una distorsione ideologica che fa torto al buon uso della ragione e proprio per questo lede, nel matrimonio, fondamentali istituti etici della società. La manomissione delle parole non fa più meraviglia, purtroppo, nel dibattito pubblico. E alimenta polemiche surrettizie. Ma di quanto sia grave ce ne accorgiamo solo quando, come in Francia, induce a decisioni legislative gravemente pregiudizievoli del buon senso e del diritto. E sul significato del termine discriminazione, il voto all'Assemblea Nazionale francese ci sembra un caso di scuola. Perché discriminare vale certo non riconoscere a qualcuno l'eguale diritto a un bene o a un diritto, ma anche in origine, e in positivo, vale distinguere, discernere. E non applicare a situazioni diverse regole eguali, se si vuole davvero essere equi. Ora è proprio questa capacità di discernimento che all'Assemblea Nazionale è venuta meno.

La presunta discriminazione da rimuovere consisterebbe nel fatto che le coppie eterosessuali e le coppie gay non siano discriminabili, in base all'orientamento sessuale, nei loro diritti per accedere all'istituto familiare del matrimonio, perché questo sarebbe diritto di ogni persona. Questo assunto si regge – in diritto e in fatto – su un uso ideologico e improprio dell'analogia tra coppia, famiglia e matrimonio. Coppia, famiglia e matrimonio sono realtà, e istituti giuridici, affatto

diversi. E non può esserci, senza grave pregiudizio, una pura e semplice transitività analogica dall'uno all'altro istituto di requisiti di diritto; un passaggio puramente analogico dall'uno all'altro dei diritti che a questi istituti sono propri, o vi si vogliono riconoscere. Questo è quello che è accaduto all'Assemblea Nazionale francese.

Il nucleo dell'argomentazione antidiscriminatoria, evidentemente fatto proprio dal legislatore francese, è stato presso a poco il seguente: poiché le coppie eterosessuali e le coppie gay sono “famiglie”, cioè legami di coppia affettivamente impegnati, ciò che si riconosce all'una famiglia deve essere riconosciuto anche all'altra. Per analogia, perché entrambe “famiglie”, le coppie gay ed eterosessuali, benché non abbiano in fatto eguale orientamento sessuale (non siano cioè omologhe), vengono rese eguali in diritto. I diritti riconosciuti al matrimonio, al tradizionale legame, sancito dalla legge, della coppia eterosessuale, sono trasferiti *sic et simpliciter* alla coppia omosessuale. Con il che viene a essere negata proprio la specificità sociale della coppia eterosessuale – l'orientamento sessuale finalizzato alla procreazione come struttura portante della riproduzione sociale – che il diritto, con l'istituto matrimoniale, è da sempre impegnato a tutelare.

Si realizza cioè un'equivoca e insostenibile “neutralizzazione” familiare dell'orientamento sessuale al fine di poter riconoscere eguali diritti a presunte eguali famiglie, risolvendo il legame familiare nella pura affettività. Il che appunto non è. Innanzi tutto il legame di coppia, nelle sue basi affettive e sessuali, non è la famiglia. La famiglia è un legame sociale diverso dalla coppia affettivo-sessuale; e si dà famiglia a vario titolo anche in assenza in essa di un legame di coppia affettivo-sessuale.

Questa spuria “rifondazione” della famiglia sul matrimonio risolto in

puro legame affettivo toglie alla famiglia proprio la funzione che le è stata riconosciuta da sempre: il suo essere naturale presidio sociale del legame riproduttivo eterosessuale. Laddove l'associazione familiare, nella sua radice di coppia eterosessuale, “nasce” essa stessa dalle “nozze”, dalla possibilità di far nascere, dal naturale orientamento procreativo del legame.

L'essere famiglia, o il “fare famiglia”, non può quindi fare aggio sugli orientamenti sessuali della coppia. Non si può dedurre dal loro “fare famiglia”, l'equivalenza degli orientamenti sessuali della coppia ai fini del matrimonio. Facciano famiglia o no, resta tutta in piedi la differenza tra le coppie gay e le coppie eterosessuali; e la pregnanza di questa differenza, anche per rispetto al dato esistenziale che comporta. L'istanza di uno stesso istituto giuridico di protezione sociale, il matrimonio, per legami di coppia differenti, non ha quindi quel fondamento antidiscriminatorio invocato per estendere l'istituto matrimoniale alle coppie gay. Né può essere invocata per questa estensione la tutela dei diritti della persona singola. Giacché il matrimonio è istituto giuridico che tutela le persone nella loro associazione in vista di un terzo, il figlio; cioè la loro naturalità procreativa, non la loro singolarità desiderante. L'orientamento naturale alla procreazione è talmente dirimente per la destinazione del matrimonio alla protezione sociale della coppia eterosessuale, da aver generato l'ampia estensione del diritto di famiglia tradizionale alle coppie di fatto e ai figli naturali. Possibilità le une (le coppie di fatto), o esito questi (i figli), della finalità naturalmente procreativa del legame eterosessuale, che nell'istituto del matrimonio la società riconosce suo interesse fondamentale meritevole di specifica tutela.

Alla base della decisione dell'Assemblea Nazionale francese non c'è alcuna discriminazione da sanare,

ma solo purtroppo una pressione ideologica sempre più forte, che mina da tempo sul piano culturale le basi etiche e giuridiche della società europea, e istituti etici, prima ancora che giuridici, fondativi e strutturanti un'ordinata convivenza sociale. Istituti etici e giuridici certo da aggiornare ai tempi, e il riconoscimento dovuto alle unioni civili va

in questo senso; ma non sovvertibili nelle loro strutture di fondo, che il diritto riconosce da sempre – già nel diritto romano in modo esemplare, e per la civiltà giuridica dell'Europa in modo determinante – come un portato “di natura”, che la norma giuridica non istituisce, ma riconosce alla semplice luce del-

la ragione naturale, al netto di ogni illuminazione religiosa. La contestazione quindi della decisione dell'Assemblea Nazionale francese non è un articolo di fede, ma un articolo di ragione.

*\*Università Federico II di Napoli  
Deputato del Partito Democratico*

*Alla base di certe decisioni non c'è  
alcuna discriminazione da sanare  
Ma solo una pressione ideologica  
sempre più forte che mina  
sul piano culturale le basi etiche  
e giuridiche della società europea*

